

AVVISO:

Qualora la domanda contenesse dati imprecisi o incompleti sul familiare a carico o sul codice fiscale del familiare, tali dati non verranno considerati ai fini del calcolo informativo.

L'Autorità fiscale terrà conto, nella redazione del calcolo informativo per l'anno per il quale viene calcolata l'IRPEF (anno fiscale), solo delle domande ricevute entro il 5 febbraio dell'anno in corso per l'anno fiscale precedente. Se la domanda è inviata con posta raccomandata, si considera ricevuta il giorno della spedizione. Se la domanda è invece inviata per posta ordinaria, deve arrivare all'Amministrazione tributaria entro il 5 febbraio dell'anno in corso per l'anno fiscale precedente.

ISTRUZIONI PER COMPILARE LA DOMANDA PER FAR VALERE L'AGEVOLAZIONE SPECIALE PER I FAMILIARI A CARICO NEL CALCOLO INFORMATIVO DELL'IRPEF

1. I dati al punto no. 1 vengono compilati dai contribuenti residenti, i quali **non hanno fatto valere l'agevolazione speciale per i familiari a carico** nel calcolo della ritenuta IRPEF sul reddito derivante dal rapporto di lavoro, dalla pensione o da altro reddito, previsto all'Art. 105 della Legge sull'IRPEF ZDoh-2 (Gazzetta Ufficiale RS, nr. 13/11-UPB7, in base ai criteri di cui al secondo capoverso dell'Art. 131 della Legge ZDoh-2. Vengono inseriti al punto 1 della tabella i dati sui familiari a carico, per i quali si vuole che vengano considerati dall'Autorità fiscale nella redazione del calcolo informativo IRPEF.

I contribuenti richiedono l'agevolazione speciale per gli familiari a carico sul modulo di richiesta, che, insieme alle istruzioni viene pubblicato sul sito web dell'Amministrazione delle imposte della Repubblica di Slovenia (http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/), o sul modulo che per forma e contenuto corrisponde al modulo previsto da questo Regolamento. La domanda può essere presentata anche tramite il sistema eDavki all'indirizzo: <http://eDavki.durs.si>.

Al punto no. 1 vengono inseriti i dati sui familiari a carico anche dai contribuenti, i quali hanno fatto valere nel calcolo della ritenuta IRPEF, l'agevolazione speciale per i familiari a carico, e desiderano modificare con la predetta domanda solo il periodo di sostentamento. Viene inserito al punto 1 della tabella il periodo, per il quale si chiede che venga considerato dall'Autorità fiscale nella redazione del calcolo informativo IRPEF.

2. I dati al punto no. 2 vengono compilati dai contribuenti residenti, i quali **hanno fatto valere l'agevolazione speciale per i familiari a carico** nel calcolo della ritenuta IRPEF sul reddito derivante dal rapporto di lavoro, dalla pensione o da altro reddito, previsto all'Art. 105 della Legge sull'IRPEF ZDoh-2, in base ai criteri di cui al secondo capoverso dell'Art. 131 della Legge ZDoh-2. Vengono inseriti al punto 2 della tabella i dati sui familiari a carico, per i quali si vuole che non vengano considerati dall'Autorità fiscale nella redazione del calcolo informativo IRPEF.

AVVISO: Viene considerato un familiare a carico la persona con la residenza registrata in Slovenia oppure un cittadino della Repubblica di Slovenia o di un altro Paese membro dell'UE o un residente di un paese, con il quale la Slovenia ha in corso una Convenzione internazionale stipulata per evitare la doppia imposizione sui redditi che permette lo scambio delle informazioni ai fini dell'implementazione della normativa nazionale.

Compilazione della domanda

Colonna 1 – inserire nome e cognome del familiare a carico;

Colonna 2 – inserire il codice fiscale del familiare a carico. Se il familiare a carico è sprovvisto del codice fiscale e non è iscritto nel registro dei contribuenti, si dovrà presentare per questo familiare la domanda per l'iscrizione dei familiari a carico nel registro dei contribuenti. La domanda deve essere presentata sul modulo »DR-02 VDC – Domanda per l'iscrizione dei familiari a carico nel registro dei contribuenti«;

Colonna 3 – inserire ultimo numero dell'anno di nascita del familiare a carico;

Colonna 4 – inserire il codice del rapporto di parentela per il familiare a carico.

A1 - il figlio di età compresa fino ai 18 anni;

A2 – il figlio di età compresa tra i 18 e i 26 anni, se continua gli studi in modo ininterrotto o con un'interruzione inferiore ad un anno a livello medio superiore, ai corsi di diploma o a livello universitario, e non dispone di mezzi propri di sostentamento o questi mezzi risultano inferiori all'importo dell'agevolazione speciale per ogni altro membro familiare a carico. Si intendono come redditi propri tutti i redditi di cui alla Legge sull'IRPEF ZDoh-2, tranne la pensione per superstiti, i redditi derivanti da lavoro temporaneo o periodico in base all'ordine di distacco dell'Ente autorizzato o dell'Istituto dell'impiego della Repubblica di Slovenia che svolge l'attività di intermediazione del lavoro agli studenti delle scuole medie superiori e universitari; le borse di studio e i redditi esonerati dal versamento dell'IRPEF ai sensi degli Artt. 22 e 29 della Legge ZDoh-2.

A3 – il figlio che adempie ai criteri di cui al codice A2 di età superiore ai 26 anni, se risulta iscritto al corso di studio prima del compimento dei 26 anni, per un massimo di 6 anni dal giorno dell'iscrizione ad un corso di laurea, e per un massimo di 4 anni dal giorno di iscrizione al corso di post-laurea;

A4 – il figlio di età superiore ai 18 anni che non partecipa ai corsi formativi ed è capace di lavorare, se risulta registrato presso l'ufficio di lavoro e convive nello stesso nucleo familiare con i genitori o con i genitori adottivi, qualora sprovvisto di mezzi di sostentamento propri o qualora questi risultino inferiori all'importo dell'agevolazione speciale per ogni altro membro familiare a carico;

A5 - il figlio che necessita di cure e custodia particolari, intitolato all'integrazione per le cure dei figli ai sensi della Legge sulla tutela dei genitori e sulle somme percepite dalla famiglia, o intitolato all'integrazione per l'assistenza e il servizio ai sensi della Legge di assicurazione pensionistica e per il caso di invalidità.

L'agevolazione non viene riconosciuta al contribuente, il cui figlio si trova - per motivo di cure mediche, abilitazione, educazione o formazione - in un istituto, nel quale è provvisto di cure gratuite durante tutto il giorno, o in affidamento, salvo qualora venga provato che il contribuente provvede al sostentamento materiale del figlio anche nel periodo in questione. In questa ipotesi, l'agevolazione viene riconosciuta per il periodo, per il quale il centro di lavoro sociale riconosce il diritto all'integrazione per le cure del figlio ai sensi della legge che regola la tutela dei figli da parte dei genitori e le somme percepite dalla famiglia.

B - il figlio inabile al lavoro ai sensi delle disposizioni in materia della tutela sociale delle persone con handicap mentali o fisici, a prescindere dall'età.

È considerato figlio sotto i codici A e B:

- il figlio proprio, quello adottivo, in affidamento o il figlio del partner extraconiugale;
- il nipote, se il contribuente è intitolato all'agevolazione speciale per uno dei propri genitori o se il nipote non ha genitori o se il contribuente si prende cura di questa persona in base ad un provvedimento giudiziario;
- un'altra persona, se il contribuente si prende cura di questa persona in base ad un provvedimento giudiziario.

C – il coniuge o il convivente senza rapporto di lavoro dipendente che non svolge un'attività autonoma, se sprovvisto di mezzi di sostentamento propri o se questi risultano inferiori all'importo dell'agevolazione speciale per ogni altro familiare a carico e il coniuge divorziato del contribuente, qualora gli sia stato riconosciuto - con una sentenza o con un accordo stipulato ai sensi della normativa in materia di matrimoni e rapporti familiari - il diritto agli alimenti che vengono versati dal contribuente.

Viene considerato coniuge chi convive in matrimonio con il contribuente. Viene considerato coniuge anche il partner extraconiugale, se convive da almeno un anno con il contribuente in una comunità equiparata al matrimonio ai sensi delle disposizioni in materia del matrimonio e dei rapporti familiari.

D - i genitori o i genitori adottivi del contribuente, sprovvisti di mezzi di sostentamento propri o dotati di mezzi di sostentamento inferiori all'importo dell'agevolazione speciale per ogni altro familiare a carico, conviventi nello stesso nucleo familiare con il contribuente o sottoposti alla tutela istituzionale in un istituto di tutela sociale, e sono a carico del contribuente i costi dei relativi servizi; alle stesse condizioni, anche i genitori o i genitori adottivi del coniuge del contribuente, se il coniuge non è contribuente ai fini IRPEF;

Codice E - Viene considerato familiare a carico del contribuente, la parte prevalente dei redditi del quale è rappresentata dall'attività agricola di base e dall'attività forestale di base, anche il membro del nucleo familiare che partecipa alla creazione del reddito dall'attività agricola di base e dall'attività forestale di base, qualora sprovvisto di mezzi di sostentamento propri o qualora tali mezzi risultino inferiori all'agevolazione speciale per

il familiare a carico, a condizione che il figlio, il coniuge, i genitori o i genitori adottivi del predetto non facciano valere l'agevolazione speciale per i familiari a carico per il soggetto citato. In tale ipotesi, viene considerato membro familiare a carico del contribuente anche il figlio del membro di un nucleo familiare agricolo.

Il figlio che ha compiuto 18 anni nell'anno fiscale precedente, viene iscritto con il codice A1 a prescindere dal mese di compimento della predetta età;

In caso di cambiamento del criterio per definire il codice per il figlio nel corso dell'anno (salvo che abbia compiuto 18 anni), il figlio va iscritto con ogni codice separatamente.

Colonna 5 – inserire il primo mese di sostentamento (il numero);

Colonna 6 – inserire l'ultimo mese di sostentamento (il numero);

Colonna 7 – Qualora siano stati versati degli alimenti per il familiare a carico, in base ad un provvedimento giudiziario, ad un accordo o ad un accordo di sostentamento, inserire il totale degli alimenti versati. Se viene fatta valere l'agevolazione solo per una parte dell'anno, inserire l'importo degli alimenti relativi a tale periodo.

La differenza fino all'importo totale dell'agevolazione speciale per i familiari a carico può essere fatta valere solo nell'ipotesi che un altro contribuente, il quale ha fatto valere nella propria dichiarazione l'agevolazione per gli stessi familiari a carico, non può usufruire interamente dell'agevolazione citata per motivo di imponibile troppo basso dell'IRPEF. I dati sui familiari a carico vengono inseriti nella prima tabella, mentre vanno inseriti in quella inferiore il cognome e nome e il codice fiscale del contribuente che non può usufruire interamente delle agevolazioni per gli stessi familiari a carico.

Non viene riconosciuta la riduzione dell'imponibile annuo pari all'importo dell'agevolazione generale al residente, per il quale è stata fatta valere l'agevolazione speciale per il familiare a carico da un altro soggetto residente.

Viene riconosciuta la riduzione dell'imponibile annuo nella parte proporzionale dell'agevolazione generale al residente, per il quale è stata fatta valere l'agevolazione speciale per il familiare a carico per una parte dell'anno da un altro residente, e precisamente per il periodo in cui il predetto soggetto non è stato un familiare a carico.